

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ulteriori disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020.

Preso atto che il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1, 10, 26 aprile 2020, dispongono misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Rilevato che:

- nelle materie disciplinate dal presente provvedimento, a far data dall'entrata in vigore del DPCM dell'8 marzo 2020, è permessa l'erogazione degli interventi con modalità a distanza, in sostituzione dell'attività in presenza non consentita nell'attuale periodo emergenziale;
- la Commissione Europea, con Nota del 17.03.2020 (Ref. Ares-2020-160934117/03/2020), ha precisato che non sussistono preclusioni di principio all'erogazione in modalità virtuale o online delle attività formative relative alle operazioni finanziate a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE).

Richiamati:

- il Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in riforma del Reg. UE n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. UE n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Reg. CE n. 1081/2006 del Consiglio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 "Emergenza epidemiologica COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro".

Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 2-1114/2020 demanda alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai cittadini, alle imprese e agli operatori del

sistema, in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rispondere con strumenti agili e in modo flessibile all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020 la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, ha approvato le prime disposizioni che hanno consentito di erogare gli interventi con modalità a distanza, in sostituzione dell'attività in presenza non consentita nell'attuale periodo emergenziale, e di salvaguardare i servizi di formazione, orientamento, politica attiva del lavoro e diritto allo studio, con modalità e termini che garantissero il rispetto delle misure governative volte a tutelare il preminente interesse alla salute pubblica;

Valutata la necessità, alla luce di un primo periodo di attuazione, di fornire ulteriori indicazioni agli operatori del sistema regionale, ai cittadini e alle imprese in materia di istruzione, formazione e lavoro;

Ritenuto opportuno, alla luce di specifiche richieste degli operatori, di meglio esplicitare le caratteristiche di alcuni istituti, in particolare quello del "project work";

Ritenuto opportuno, inoltre, di prorogare al 31 ottobre 2020 il termine di conclusione dell'anno formativo, attualmente previsto al 31 agosto 2020, fatte salve:

- le attività relative alla Direttiva IeFP per le quali valgono le indicazioni contenute nei relativi avvisi;
- i secondi anni dei percorsi ITS per i quali la scadenza è fissata al 30 settembre 2020, come da Nota del Ministero dell'Istruzione n. 6105 del 20/04/2020.

Rilevato altresì che:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario per 6 mesi;
- ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, come integrato dall'art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, i termini previsti per i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 o avviati dopo tale data sono da ritenersi sospesi dal 23/02/2020 al 15/05/2020;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", che pone forti limiti a ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, e la sospensione di molte attività, compresa la frequenza delle attività di formazione superiore e dei corsi professionali;
- con nota prot. A1500A n. 8961 del 24/02/2020 avente ad oggetto <<Ordinanza "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*": *primi chiarimenti*>>, successivamente integrata per il protrarsi dell'emergenza, tra l'altro, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro ha comunicato agli enti di formazione e orientamento e ai servizi al lavoro la sospensione di tutte le attività didattiche (comprese quelle riconosciute, quelle a libero mercato, gli stage, i moduli/attività formative in agenzia per gli apprendisti e le uscite didattiche di ogni genere), ad eccezione della sola attività formativa a distanza.

Ritenuto quindi opportuno, in considerazione del permanere della situazione emergenziale che non consente la ripresa delle attività in presenza:

- di confermare la sospensione dal 23 febbraio 2020 di tutti i termini perentori e ordinatori previsti dai bandi, dai provvedimenti in materia di accreditamento per l'esecuzione dei progetti finanziati e riconosciuti, e in materia di tirocini extracurricolari, fatte salve eventuali specifiche indicazioni che potranno essere successivamente fornite;
- di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione della data finale del periodo di sospensione dei suddetti termini, in funzione dell'evoluzione della situazione di emergenza;

Ritenuto di sostituire integralmente gli allegati 1, 2 e 4 della D.D. n. 127/2020 con gli allegati del presente

atto, da considerarsi quali parti sostanziali e integranti dello stesso, dando ivi evidenza delle modifiche apportate:

- allegato 1) Indicazioni sulla sospensione delle attività formative in presenza ed erogazione della formazione a distanza (aggiornato l'11 maggio 2020);
- allegato 2) Indicazioni sulla sospensione delle attività di apprendistato ed erogazione a distanza (aggiornato l'11 maggio 2020);
- allegato 4) Indicazioni sulla sospensione delle attività dei servizi al lavoro, dei tirocini extracurricolari e per l'erogazione dei servizi a distanza (aggiornato l'11 maggio 2020);

Ritenuto, inoltre, che:

- il presente provvedimento abbia carattere eccezionale e, pertanto, la sua efficacia sia temporalmente limitata al periodo di emergenza epidemiologica COVID-19;
- l'efficacia del presente provvedimento, disposto dal Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del P.O.R.-F.S.E. Periodo 2014-2020, si estende alla Città metropolitana di Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio, e a tutti i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Ritenuto, infine, di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Piemonte, al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/come-svolgere-distanza-corsi-formazione-servizi-al-lavorotirocini-apprendistato-orientamento>.

Precisato che le disposizioni del presente atto potranno essere suscettibili di modifica/integrazione, in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria in corso e agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

DETERMINA

- di adeguare le disposizioni approvate con la Determinazione Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020, al fine di fornire ulteriori indicazioni agli operatori del sistema regionale, ai cittadini e alle imprese in materia di istruzione, formazione e lavoro;
- di modificare al 31 ottobre 2020 il termine di conclusione dell'anno formativo, attualmente previsto al 31 agosto 2020, fatte salve:
 - le attività relative alla Direttiva IeFP per le quali valgono le indicazioni contenute nei relativi avvisi;
 - i secondi anni dei percorsi ITS per i quali la scadenza è fissata al 30 settembre 2020, come da Nota del Ministero dell'Istruzione n. 6105 del 20/04/2020;

- di approvare i seguenti allegati, da considerarsi quali parti sostanziali e integranti del presente atto, dando ivi evidenza delle modifiche apportate, denominati:
 - allegato 1) Indicazioni sulla sospensione delle attività formative in presenza ed erogazione della formazione a distanza (aggiornato l'11 maggio 2020);
 - allegato 2) Indicazioni sulla sospensione delle attività di apprendistato ed erogazione a distanza (aggiornato l'11 maggio 2020);
 - allegato 4) Indicazioni sulla sospensione delle attività dei servizi al lavoro, dei tirocini extracurricolari e per l'erogazione dei servizi a distanza (aggiornato l'11 maggio 2020);
- di dare atto che gli allegati sopra indicati sostituiscono integralmente gli allegati 1, 2 e 4 della D.D. n. 127/2020;
- di confermare la sospensione dal 23 febbraio 2020 di tutti i termini perentori e ordinatori previsti dai bandi, dai provvedimenti in materia di accreditamento per l'esecuzione dei progetti finanziati e riconosciuti, e in materia di tirocini extracurricolari, fatte salve eventuali specifiche indicazioni che potranno essere successivamente fornite;
- di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione della data finale del periodo di sospensione dei termini di cui al punto precedente, in funzione dell'evoluzione della situazione di emergenza;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Piemonte, al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/come-svolgere-distanza-corsi-formazione-servizi-al-lavorotirocini-apprendistato-orientamento>
- di dichiarare che il presente provvedimento abbia carattere eccezionale e, pertanto, la sua efficacia sia temporalmente limitata al periodo di emergenza epidemiologica COVID-19;
- di dichiarare che l'efficacia del presente provvedimento, disposto dal Direttore protempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del P.O.R.-F.S.E. periodo 2014-2020, si estende alla Città metropolitana di Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio, e a tutti i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
- di precisare che le presenti indicazioni potranno essere suscettibili di modifica/integrazione, in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria in corso e agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio



fondo
sociale europeo

Allegato 1

DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E ALL'UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

Aggiornato l'11 maggio 2020

(integrazioni e modifiche apportate rispetto alla versione approvata con D.D. n. 127/2020 sono sottolineate nel testo)

PREMESSA

In questa situazione di emergenza sanitaria, l'elaborazione di nuove modalità di formazione a distanza ha l'obiettivo di salvaguardare la maggior continuità formativa possibile degli allievi. La maggiore flessibilità e la più ampia tipologia di strumenti e metodologie che si chiede agli enti di formazione di considerare, mira ad assicurare il coinvolgimento e il recupero degli apprendimenti di tutti gli allievi dei corsi interessati.

Pertanto, le attività già avviate possono essere riprese, nonché possono essere avviate nuove attività, sia finanziate sia riconosciute, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate con riferimento alle specifiche tipologie corsuali.

In ogni caso, la Regione Piemonte e la Città metropolitana di Torino assicureranno la possibilità di effettuare recuperi per tutti i corsi al fine di completare le lezioni e di sostenere gli esami finali, anche in un momento successivo al termine di conclusione delle attività indicato nei rispettivi avvisi pubblici.

Le presenti indicazioni operative potranno essere suscettibili di modifica/integrazione, in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria in corso e agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati.

1. CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN PRESENZA

Ai fini di queste disposizioni, per formazione a distanza (FaD) si intende un'attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti, e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti, sia in modalità sincrona che asincrona.

Considerata l'attuale situazione di emergenza, si include in questa definizione l'utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense in formato elettronico, purché collegati ad un servizio di accompagnamento all'apprendimento che preveda un'interazione a distanza tra docente e allievo e verifiche di apprendimento con periodicità ravvicinata. Le attività di verifica possono assumere le modalità ritenute più appropriate, purché tracciabili.

In particolare, l'attività FaD in modalità on line è fruibile attraverso piattaforme di comunicazione e formazione a distanza e/o con il supporto dei canali social utilizzati dagli enti di formazione.

All'interno dello spazio online dedicato sono possibili modalità di erogazione quali classi virtuali, all'interno delle quali gli allievi saranno supportati e accompagnati (anche con l'ausilio degli strumenti di comunicazione web, social o tradizionale) a seguire le UF in cui il percorso è strutturato, nonché pubblicazione di materiale didattico, lezioni on line, videolezioni, libri di testo e dispense in formato elettronico, esercitazioni e verifiche di apprendimento scaricabili dagli allievi. Ciascun allievo riceverà il materiale didattico con indicazioni anche personalizzate sulle attività da svolgere e di recupero e/o approfondimento individuale nonché sulle modalità di restituzione per la valutazione.

Gli allievi potranno accedere ai contenuti del percorso formativo e produrre il materiale richiesto con tempistiche dettate dal formatore, nel rispetto delle tecnologie di cui hanno disponibilità (connessione e dispositivi).

I progetti dei corsi inviati alla Regione Piemonte e alla Città metropolitana di Torino non dovranno essere rivisti alla luce delle modifiche della didattica di cui alle presenti disposizioni.

L'allegato 3 del presente atto costituirà il documento con cui l'Amministrazione competente acquisisce le modalità individuate dall'ente formativo per l'erogazione a distanza della formazione autorizzata. Tale documento ha un valore indicativo e previsionale, che non preclude la possibilità di avvalersi di metodologie o strumenti che si rivelino più idonei e che dovranno essere comunicati all'Amministrazione.

Gli enti formativi sono, comunque, tenuti a mantenere agli atti la revisione della microprogettazione conseguente, che riguarderà sia il periodo di sospensione che il periodo seguente.

Di seguito, si forniscono le indicazioni minime che dovranno essere osservate ai fini della validità didattica delle attività e del loro riconoscimento economico.

a) La formazione a distanza, in qualsiasi forma, deve garantire i seguenti requisiti essenziali anche ai fini dell'attribuzione del valore economico e didattico:

- tracciabilità delle ore erogate ed evidenza di quelle fruite dai singoli allievi;
- verifiche intermedie periodiche a distanza e verifiche finali al termine del periodo di formazione a distanza, e, laddove possibile, al rientro alle attività ordinarie in presenza;
- attività di tutoraggio, assistenza e monitoraggio della fruizione da parte degli allievi, curate con sistematicità e intensità adeguati.

In ogni caso l'utilizzo di strumenti e di materiali didattici per l'autoformazione degli allievi deve prevedere obbligatoriamente delle ore di tutoraggio a distanza codificate e comunicate agli allievi, in cui i docenti sono a disposizione per chiarimenti, indicazioni, approfondimenti e valutazioni intermedie.

Il volume connesso a queste o altre attività in modalità asincrona deve essere di norma pari ad un massimo del 50% delle ore teoriche di corso residue (con esclusione delle ore di pratica di laboratorio e di stage) a partire dal 03/04/2020, data di approvazione della D.D. n. 127/2020.

In casi eccezionali e adeguatamente motivati, previa autorizzazione dei competenti uffici, il rapporto percentuale tra attività sincrona e asincrona sopra indicato può essere derogato.

Per gli allievi che risultassero assenti alle attività svolte in modalità sincrona deve essere garantita la possibilità di recuperare i contenuti erogati attraverso momenti di formazione individuale.

b) La dichiarazione relativa alle attività che si intendono erogare a distanza (allegato 3) deve essere inviata agli uffici competenti, di norma, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle presenti disposizioni o dall'attivazione della formazione a distanza se successiva.

c) Le attività di pratica in laboratorio non sono al momento erogabili in FaD, fatta salva la possibilità di rimodulazione delle stesse ore in project work o simulazione (ad es. tramite trasmissione video in diretta con spazio ad esercitazioni svolgibili al domicilio da parte degli allievi in tempo reale in modo da simulare quanto più possibile l'ambiente lavorativo) e ad esclusione dei percorsi (ad es., profili informatici, ecc...) le cui ore laboratoriali possono essere per loro natura erogate in FaD.

d) Per quanto attiene alla formazione regolamentata sia finanziata sia riconosciuta si applicano le seguenti disposizioni.

Laddove ai sensi delle indicazioni del presente allegato, è consentita l'attivazione di un corso relativo a formazione regolamentata, sia riconosciuto sia finanziato, è data la possibilità, in deroga alle attuali disposizioni regionali specifiche sui singoli corsi, di erogare in formazione a

distanza il 100% delle ore teoriche del corso, al netto di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche, nelle modalità di seguito indicate, ai sensi del recente Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di FaD/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid 19.

Il predetto Accordo non si applica ai corsi per somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, per i quali è consentita l'erogazione in FaD del 25% delle ore corso, salvo ulteriori modifiche che potranno essere adottate in Conferenza Stato-Regioni.

La modalità di erogazione è così articolata:

- fino al 30% con modalità asincrone/sincrone;
- il restante 70%, esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.

Per la percentuale in modalità asincrona è richiesto che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi.

Il mancato rispetto delle indicazioni più restrittive previste per la formazione regolamentata rende non spendibile la certificazione finale acquisita dagli allievi, così come previsto dagli Accordi nazionali su questo tema.

La Regione Piemonte si riserva di adottare disposizioni di dettaglio in merito all'erogazione delle attività a distanza per ciascun profilo regolamentato.

e) Per i corsi riconosciuti ai sensi della L.R. n. 63/1995, si applicano le seguenti disposizioni, nel rispetto di quanto indicato al precedente punto d.

I corsi riconosciuti, sia avviati sia da avviare, con finanziamento del cittadino o altri finanziamenti privati o pubblici non gestiti dalla Direzione scrivente (es. fondazioni bancarie, fondi interprofessionali, ecc.), possono essere realizzati in FaD limitatamente alla parte teorica, previa espressa richiesta degli allievi e dell'ente finanziatore, laddove presente.

Agli allievi che per carenza di strumenti non possano fruire del corso in FaD, l'agenzia formativa deve assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l'attività formativa non fruita o l'impegno formale alla fruizione in modalità ordinaria appena attivabile.

L'acquisizione del consenso degli allievi e dell'ente finanziatore, e gli eventuali impegni alla fruizione successiva per gli allievi di cui al punto precedente, devono essere tenuti agli atti da parte dell'ente formativo.

Qualora gli enti finanziatori impongano regole più restrittive rispetto a quelle fornite dal presente documento, è necessario attenersi a queste ultime.

Considerata la particolarità e il fabbisogno della figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario, soprattutto in questo periodo emergenziale, per i corsi OSS riconosciuti valgono le stesse indicazioni specifiche per i corsi OSS finanziati, riportate nel paragrafo dedicato.

f) Per gli allievi iscritti ai corsi di qualifica professionale e diploma professionale del sistema di Istruzione e Formazione professionale, inclusi i corsi dell'offerta sussidiaria, la validità dell'anno formativo e la possibilità di accedere agli esami verrà garantita in analogia a quanto disposto a livello nazionale dal sistema dell'istruzione.

g) I corsi di formazione continua per occupati, sia avviati sia da avviare, possono essere realizzati in FaD, previa espressa richiesta degli allievi o dell'azienda; tale richiesta deve essere tenuta agli atti da parte degli enti formativi.

In caso di formazione regolamentata si applica quanto previsto al precedente punto d).

La rateizzazione della quota di cofinanziamento può essere consentita su richiesta motivata e previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Anche in deroga a quanto previsto dagli avvisi, l'Amministrazione potrà adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per tutelare gli allievi assegnatari di voucher che non possono o non sono interessati a proseguire le attività di formazione continua a voucher in modalità FaD.

2. STANDARD DI PROGETTAZIONE SULLA FAD E ACCREDITAMENTO PER LA FAD

Le ordinarie regole regionali sulla formazione a distanza (D.D. n. 478 del 04-06-2018 Allegato A, Standard di progettazione dei percorsi, pagg. 16-18) non si applicano alla formazione a distanza di cui al presente atto, fatti salvi i casi in cui gli enti già accreditati per la FaD la utilizzino in conformità alla citata determina.

Durante il periodo di sospensione dei corsi in presenza la formazione a distanza potrà essere erogata dall'ente di formazione anche se non in possesso dello specifico accreditamento "tipologia FaD".

Si invitano, tuttavia, gli enti di formazione non in possesso di tale specifica tipologia che attiveranno la formazione a distanza di cui al presente documento, a richiederla, come estensione dell'accreditamento già in possesso, alla prima domanda di rinnovo dello stesso.

3. STAGE

Sono al momento sospese le modalità ordinarie per gli stage curriculari per tutti i corsi autorizzati, sia riconosciuti sia finanziati, dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino, fatti salvi gli stage, previsti nei corsi finanziati, gestibili in modalità smart working.

Per i corsi di IeFP, ITS, IFTS e "MDL" è ammissibile, a far data dalla presente determinazione, la sostituzione dei periodi di stage non ancora fruiti dagli allievi con la realizzazione di project work.

4. ESAMI FINALI

Gli esami finali con commissione esterna previsti dal sistema vigente e già calendarizzati sono al momento tutti sospesi.

Tutte le commissioni esaminatrici già nominate per i mesi a venire sono sospese e verranno ricalendarizzate a seguito della riprogrammazione delle attività, su proposta di ciascun ente formativo interessato.

Non devono, pertanto, essere nuovamente ripresentate le richieste per le commissioni già approvate e il relativo calendario dovrà essere preventivamente concordato con i funzionari competenti.

La scadenza entro la quale far pervenire le richieste di nomina di commissione, sia alla Regione Piemonte che alla Città metropolitana di Torino, è rinviata a data che sarà comunicata in seguito.

Nel periodo immediatamente successivo all'ordinaria ripresa delle attività, la calendarizzazione degli esami e l'individuazione delle date delle rispettive prove dovranno essere valutate e concordate con i competenti uffici.

Nel quadro degli accordi nazionali relativi alla formazione regolamentata potranno essere sperimentate, anche per gli esami finali, modalità in FaD (ad es., nel caso dei corsi per OSS).

5. CORSI PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO

In data 20/03/2020 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 4-1141 recante "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori in contesto emergenziale da diffusione Covid-19". Con tale atto viene prevista la possibilità per le strutture citate di assumere operatori che stiano frequentando corsi OSS.

L'atto prevede, inoltre, che il periodo di lavoro svolto nelle strutture su indicate sia valutabile quale credito formativo ai fini dell'ottenimento della qualifica OSS.

Di seguito vengono fornite indicazioni sull'impatto che tali disposizioni potranno avere sulla gestione dei corsi anche al fine di agevolare la conclusione del percorso formativo per tutti gli allievi eventualmente assunti.

Si precisa, innanzitutto, che l'assunzione si configura come un'opportunità e non un obbligo e che tutti gli allievi, assunti e non, manterranno l'iscrizione al corso. Gli enti formativi sono tenuti a conservare agli atti copia del contratto di assunzione.

In merito alla maturazione del credito formativo conseguente all'assunzione, si precisa che lo stesso è da intendersi quale completamento delle ore stage previste dal corso, quantificabili fino al totale previsto di 440 ore.

Tale riconoscimento è condizionato ad una attività di monitoraggio e tutoraggio degli allievi assunti, adeguatamente documentata in analogia con le attività ordinariamente svolte dagli enti formativi durante gli stage.

In deroga alle attuali disposizioni, anche alla luce dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio 2019, in materia di FAD/e-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica COVID 19, approvato il 31 marzo 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è consentita l'erogazione con formazione a distanza di contenuti teorici, che al netto degli stage, esercitazioni e laboratori, sono quantificabili fino a 450 ore.

La frequenza della formazione a distanza sarà possibile sia per gli allievi assunti a fronte della deroga sopra indicata sia per gli allievi che non aderiscono alla proposta.

Al termine dell'emergenza sanitaria e alla ripresa delle attività, gli stage potranno essere realizzati con maggiore flessibilità, in deroga alla diversificazione dei contesti di svolgimento degli stessi previsti dalla normativa vigente.

In caso di corsi biennali, i due tirocini di territorio (uno previsto nel primo anno, pari a 80 ore, e uno previsto nel secondo anno, pari a 70 ore) possono essere ricompresi in unico tirocinio di 150 ore, favorendo sia gli aspetti organizzativi sia quelli qualitativi.

In caso di corsi OSS riconosciuti, finanziati con fondi che prevedano ulteriori indicazioni, queste dovranno essere rispettate, conciliandole con le indicazioni del presente documento.

6. MODALITÀ PER LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN FAD

Al fine di avviare le attività in FaD come sopra descritto, il calendario delle lezioni deve essere opportunamente rimodulato e regolarmente aggiornato nell'applicativo "Gestione allievi e inizio corsi" disponibile su Sistema Piemonte, inserendo una specifica nota "Erogazione in modalità FaD".

In alternativa l'operatore potrà optare per la modalità a periodo per la calendarizzazione delle attività in FaD.

I docenti terranno le lezioni previste secondo il calendario riformulato; in sede di controllo dovrà essere data evidenza delle modalità con cui l'agenzia ha comunicato la nuova pianificazione didattica agli allievi.

Per tracciare l'attività svolta il docente deve registrare le attività erogate e le modalità, sincrona/asincrona, di fruizione degli allievi su una pagina dello specifico Registro generico semplificato reperibile sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

Il registro del docente risulta essere composto dalla prima pagina, in cui verranno inseriti i riferimenti del docente, dall'elenco allievi coerente con quello presente nella procedura informatica e da un numero definito di pagine presenze.

Il predetto registro è scaricabile in formato "pdf" compilabile e ogni docente potrà utilizzarlo con le seguenti modalità:

- la prima pagina dovrà essere compilata con i dati del corso e riportare il cognome e nome del docente;
- dovrà essere inserito l'elenco allievi, nell'ordine presente sulla procedura informatica;
- il docente dovrà registrare le lezioni effettuate compilando integralmente la casella "Programma svolto" e inserendo, in sostituzione della firma dell'allievo, la dicitura "collegato via ..." (ad es. videoconferenza Skype, piattaforma FaD, ecc.) oppure in modalità asincrona.

Per le sole attività a distanza svolte in modalità asincrona è richiesta la compilazione da parte degli allievi di schede FaD, presenti sul sito internet regionale all'indirizzo sopra indicato, ad esclusione delle seguenti attività:

- tutti i corsi a valere sulla direttiva "Atto di indirizzo per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di leFP...";

- i corsi della direttiva "Mercato del lavoro..." a valere sull'Asse 2, Pdl 9.1 (corsi per disabili, detenuti, immigrati, giovani a rischio) e sull'Asse 1 misura 1.8.i.1.01.03 (Percorsi integrati per l'istruzione di giovani e adulti realizzati in collaborazione con i CPIA);

- i corsi del Bando "Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali" a valere sull'Asse 2, misura 2.9iv.8.2.02.

Il registro completato e le schede FaD degli allievi devono essere convertiti in formato "pdf" non modificabile e tenuti agli atti, ai fini dell'aggiornamento del registro elettronico e per i conseguenti controlli.

Si precisa, infine, che le suddette modalità di erogazione e registrazione delle attività a distanza decorrono dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Per gli interventi già precedentemente erogati a distanza valgono le stesse indicazioni descritte, ove applicabili.

L'ente formativo dovrà indicare, nell'allegato 3, che le attività con modalità a distanza svolte prima dell'approvazione delle presenti disposizioni, sono state erogate in coerenza con i requisiti essenziali richiamati al paragrafo 1 punto a), quantificandone l'entità in termini di ore. Ai fini del riconoscimento economico e didattico dovranno essere tenute agli atti, dall'ente formativo, le dichiarazioni dei docenti e altre evidenze idonee, a titolo di documenti probanti l'attività erogata.

7. REGISTRAZIONE ATTIVITÀ RICADENTI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE

Per quanto concerne le attività ricadenti nel periodo di sospensione disciplinato dai DPCM relativi all'emergenza "Coronavirus", gli enti formativi dovranno procedere all'inserimento delle assenze in corrispondenza delle giornate non svolte. Eventuali lezioni a recupero finanziato potranno essere inserite (anche con modalità a periodo) per un monte-ore massimo corrispondente al periodo di sospensione.

Si comunica inoltre che, qualora venisse prorogata la sospensione delle attività formative attualmente previste, anche per periodi successivi, gli enti di formazione dovranno operare in autonomia alla cancellazione delle lezioni non realizzate con modalità FaD.

8. RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE EROGATE IN FAD

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, verranno riconosciute le ore svolte dai docenti e regolarmente inserite nella procedura informatizzata.

Per il riconoscimento delle ore svolte dai singoli allievi verranno considerate le presenze in modalità sincrona e asincrona, certificate nel registro del docente e nella scheda FaD di cui al precedente paragrafo.

La remunerazione delle ore riconosciute avverrà secondo le tabelle di costo standard indicate negli specifici avvisi pubblici, laddove previste; la Regione Piemonte si riserva la possibilità di ridefinire le predette tabelle, ove necessario e in relazione all'evoluzione dello stato di emergenza.

Nel caso della leFP, in considerazione della tipologia di utenza e dell'emergenza sanitaria in corso, si ritiene di applicare uniformemente l'U.C.S. ora/corso di euro 104, a prescindere dal numero degli allievi che risulterà ammissibile a fine corso.

Le attività di controllo si concentreranno sulla documentazione finalizzata alla registrazione delle attività indicate nel paragrafo precedente, report delle piattaforme di comunicazione o di formazione a distanza ed evidenze mail, social network, nonché sui materiali prodotti e sulle evidenze delle verifiche predisposte ed erogate agli allievi.

9. PROJECT-WORK

Definizione

In caso di sospensione delle attività in presenza, il “Project Work” può sostituire le seguenti attività:

- stage aziendale;
- pratica laboratoriale.

In via generale, il P.W. consiste nell’elaborazione di un documento progettuale individuale, di un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso.

Laddove il P.W. sostituisca l’attività di pratica laboratoriale deve prevedere l’applicazione delle competenze e delle conoscenze già acquisite nelle fasi teorico-formative. Il P.W. pertanto, rappresenta una fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo.

Laddove il P.W. sostituisca l’attività di stage aziendale deve prevedere l’applicazione di quanto acquisito in ambito teorico-pratico contestualizzandolo rispetto alla tipologia di aziende in cui il profilo professionale è spendibile. Laddove possibile è auspicato il coinvolgimento di un tutor aziendale.

Elementi essenziali comuni ad entrambe le tipologie di P.W.

- Identificazione univoca dello studente;
- Identificazione dell’obiettivo in termini di risultati attesi;
- Quantificazione del monte-ore sostitutivo dell’attività di pratica laboratoriale e/o di stage;
- Output di lavoro, comprensivo di tutta la documentazione attestante l’attività svolta;
- Valutazione del lavoro svolto da ogni studente in aderenza agli obiettivi prefissati.

Il P.W. prevede il supporto di un tutor didattico, che fornisce un’adeguata impostazione metodologica del lavoro al fine di prevedere le finalità già in sede di progettazione; in questa fase dovranno essere descritti gli obiettivi specifici, le modalità attuative, organizzative, di monitoraggio e valutazione.

In considerazione della natura multidisciplinare del P.W., ogni fase del progetto potrà essere seguita da formale valutazione di ogni lavoro da parte di uno o più docenti.

Qualora l'operatore preveda la realizzazione in P.W. per entrambe le tipologie di attività è possibile predisporre un unico elaborato/prodotto purché al suo interno le due fasi siano chiaramente differenziate.

Modalità di realizzazione: il P.W. è realizzato individualmente. È possibile realizzare un P.W. in piccoli gruppi che prevede un obiettivo comune raggiungibile attraverso l'accorpamento e l'integrazione dei singoli elaborati (P.W. di ogni singolo allievo). I prodotti elaborati dovranno poi essere valutati e discussi con gli altri partecipanti al fine di cogliere la coerenza dell'elaborato con le finalità individuate in sede di programmazione degli stessi.

Strumenti: per il supporto e per lo svolgimento, potranno essere utilizzati tutti i supporti tecnologici a disposizione (video, audio, computer, telefoni, ecc...).

Durata: ore di pratica laboratoriale e/o di stage previste a progetto e non ancora attuate al momento della sospensione delle attività in presenza.

Modalità di attestazione dell'attività svolta

Attività pratica laboratoriale: le ore/attività di P.W. dovranno essere registrate dai docenti incaricati sul proprio registro generico indicando "attività laboratoriale-P.W." nello spazio dedicato all'argomento;

Attività di stage aziendale: le ore/attività di P.W. dovranno essere attestate a conclusione del percorso mediante verbale complessivo, relativo a tutti gli allievi del singolo corso, redatto e sottoscritto dal/i tutor (da tenere agli atti dell'attività corsuale).

Modalità di caricamento sulle procedure informatiche ai fini della riconoscibilità delle attività realizzate:

In base alla tipologia di P.W. e dell'elaborato/prodotto le ore riconosciute dovranno essere caricate su Sistema Piemonte rispettivamente o sul periodo stage o sul periodo FaD inserito a sistema.

Qualora lo stage sia realizzato in parte in presenza e in parte mediante P.W. può essere inserito in continuità (non è, pertanto, necessario inserire differenti periodi).

10. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA

Per l'attivazione della formazione a distanza, di cui al presente atto, è richiesto obbligatoriamente il solo invio del documento di cui all'allegato 3 delle presenti disposizioni, e non è prevista in merito alcuna autorizzazione.

Il documento di cui all'allegato 3 va inviato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica, di norma entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle presenti disposizioni o dall'attivazione della formazione a distanza se successiva:

- per i corsi leFP, ITS, IFTS, MdL, e di formazione continua per occupati (PFI, FCI, ...) autorizzati dalla Regione Piemonte:

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

- per i corsi lefp e MdL autorizzati dalla Città metropolitana di Torino:

mdl.obbligo@cittametropolitana.torino.it

- per i corsi di formazione continua per occupati, autorizzati dalla Città metropolitana di Torino:

formazione.continua@cittametropolitana.torino.it

- per i corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte e per i corsi dell'offerta sussidiaria lefp riconosciuti dalla Regione:

standardformativi@cert.regione.piemonte.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

- per i corsi riconosciuti dalla Città metropolitana di Torino e per i corsi dell'offerta sussidiaria lefp riconosciuti dalla Città metropolitana di Torino:

ufficio.riconoscimenti@cittametropolitana.torino.it



fondo
sociale europeo

Allegato 2

APPRENDISTATO

Aggiornato l'11 maggio 2020

(integrazioni e modifiche apportate rispetto alla versione approvata con D.D. n. 127/2020 sono sottolineate nel testo)

1. Aspetti contrattuali

Il D.Lgs. n. 81/2015, all'art 42, co. 5, lett. g), prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o **altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.**

Laddove il periodo di sospensione autoritativa della didattica dovuta all'emergenza sanitaria provochi una sospensione del contratto di lavoro che superi i 30 giorni, il termine del contratto di apprendistato può, quindi, **essere prorogato** per la durata del periodo di sospensione stesso.

Il D.Lgs. n. 81/2015, art. 43 co. 4, e il D.M. 12/10/2015, art. 4 co. 2, prevedono, inoltre, che la durata del contratto di apprendistato di "I livello" possa essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nel caso in cui al termine dei percorsi l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma o il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Si precisa, inoltre, che gli apprendisti, sia di tipo "professionalizzante", sia del sistema c.d. "duale" (per la qualifica/diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, l'IFTS, l'ITS o un titolo universitario o di alta formazione e ricerca), sono a tutti gli effetti dei dipendenti a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato e che il DPCM 8 marzo 2020, all'art. 2, co. 1, lett. r), stabilisce la possibilità di ricorrere, per ogni rapporto di lavoro subordinato, al **lavoro agile** disciplinato dagli articoli 18-23 della Legge n. 81/2017, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, con possibilità di assolvere agli obblighi di

informativa di cui all'art. 22 per via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito internet dell'INAIL.

Il DPCM 8 marzo 2020, all'art. 2, co. 1, lett. s) raccomanda inoltre ai datori di lavoro, laddove sia possibile, di favorire la fruizione di periodi di **congedo ordinario o di ferie**, possibilità da prendere in considerazione, come *extrema ratio*, dai datori di lavoro, che siano obbligati a sospendere temporaneamente le attività per le misure sopracitate.

Si segnala che gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. n. 81/2015) possono usufruire, altresì, dei trattamenti di integrazione salariale (**cassa integrazione**) previsti per i lavoratori subordinati ed estesi, dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 (c.d. "Cura Italia"), anche alle imprese con un solo dipendente e per un massimo di 9 settimane. In tali casi, alla ripresa dell'attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Il recente Accordo quadro fra la Regione Piemonte e le parti sociali piemontesi del 26/03/2020 "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 Cassa integrazione in deroga" ha esteso la copertura anche agli **apprendistati "duali"**, prevedendo che nel caso dei contratti di apprendistato, la tutela copra tutte e tre le tipologie previste dalla normativa.

2. Aspetti formativi Apprendistato Professionalizzante (art. 44 D.Lgs. n. 81/2015)

Le attività formative di base e trasversali relative alle CDE (Comunicazione di Disponibilità all'Erogazione), autorizzate dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino in corso di svolgimento, potranno essere ricalendarizzate al termine dell'emergenza sanitaria e **potranno essere concluse entro e non oltre 10 mesi** dalla data indicata nella comunicazione di finanziamento, in deroga a quanto previsto (7 mesi) al cap. 8 dell'Avviso pubblico di Regione Piemonte, di cui alla D.D. n. 806 del 15/11/2016 e s.m.i., e al cap. 8 dell'Avviso pubblico della Città metropolitana di Torino, di cui al Decreto della Sindaca n. 446-31259 del 16/11/2016 e s.m.i..

Nel calcolo dei 10 mesi non è compreso il periodo di sospensione a partire dal 23/02/2020 e fino alla data individuata con successivi provvedimenti.

Sono autorizzabili e avviabili nuove attività formative che dovessero essere richieste nel periodo dell'emergenza sanitaria in corso.

2.1 Formazione a distanza nell'Apprendistato Professionalizzante

In alternativa alla ricalendarizzazione, nelle attività formative relative alla formazione di base e trasversale si autorizza il ricorso alla modalità di formazione a distanza, anche ove non espressamente prevista dai relativi avvisi pubblici, con le stesse **modalità previste dall'allegato 1** del presente atto.

Per poter fruire dell'attività formativa a distanza l'apprendista deve essere in costanza di rapporto di lavoro (ad es. quindi non in ferie, congedo o cassa integrazione).

Gli assenti che non possono recuperare le lezioni prima del termine della CDE (ad es. per mancanza del requisito di costanza di lavoro o per indisponibilità di strumenti per la FaD) potranno essere sostituiti **anche oltre la seconda lezione**, in deroga a quanto previsto al paragrafo 8.4 degli Avvisi pubblici di Regione Piemonte e di Città metropolitana di Torino.

Le attività del coordinatore formativo possono essere erogate, oltre che in back-office, altresì a distanza con modalità tracciabili, anche ai fini del riconoscimento del valore economico previsto all'allegato 1.

Tali attività possono essere riportate nei rispettivi registri cartacei laddove gli stessi siano nella disponibilità del coordinatore formativo (registro delle attività svolte dal coordinatore formativo) e dell'apprendista (scheda di rilevazione delle attività dell'apprendista).

In caso contrario possono essere utilizzati gli appositi registri in formato pdf compilabile, reperibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>

Per l'attivazione della formazione a distanza, il modulo di cui all'**allegato 3** va inviato, di norma entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle presenti disposizioni o dall'attivazione della formazione a distanza se successiva, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per i corsi autorizzati dalla Regione Piemonte:

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

- per i corsi autorizzati dalla Città metropolitana di Torino:

apprendistato@cittametropolitana.torino.it

3. Aspetti formativi Apprendistato c.d. “Duale” (artt. 43 e 45, D.Lgs. n. 81/2015)

In conformità all’art. 5 co. 4 del D.M. 12/10/2015, è data la possibilità di **rimodulare i piani formativi individuali** degli apprendisti, ferma restando la qualificazione da conseguire, assicurando il monte-ore del percorso ordinamentale di riferimento e nel rispetto della ripartizione della formazione esterna e interna, definita dalla normativa regionale in materia (D.G.R. n. 26-2946 del 22/02/2016), anche **prorogando il termine** inizialmente previsto, allo scopo di assicurare all’allievo le tempistiche sufficienti a conseguire gli obiettivi di apprendimento del percorso formativo.

L’apprendista, in virtù del **doppio “status” di studente e lavoratore** previsto dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, può fruire dell’attività formativa a distanza, anche se momentaneamente non si trova in costanza del rapporto di lavoro (ad es. se in cassa integrazione).

Al fine di non limitare occasioni di impiego per i giovani, sono autorizzabili e avviabili nuove attività relative all’apprendistato “duale” (artt. 43 e 45, D.Lgs. n. 81/2015) che dovessero essere richieste nel periodo dell’emergenza sanitaria in corso.

3.1 Formazione a distanza nell’Apprendistato “Duale”

Nelle attività formative di tutte le diverse tipologie di apprendistato “duale” si autorizza il ricorso alla modalità di formazione a distanza, anche ove non espressamente prevista dai relativi avvisi pubblici. Relativamente alla **formazione d’aula**, la formazione a distanza potrà essere erogata:

- a) per l’apprendistato per la Qualifica e Diploma professionale (leFP), l’IFTS e l’ITS: con le stesse **modalità previste per le rispettive direttive dall’allegato 1**;
- a) per l’apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore: con le modalità previste dall’**ordinamento scolastico**;
- a) per l’apprendistato per il Master Universitario: con le modalità previste dall’**ordinamento universitario**;
- b) per l’apprendistato per la Laurea e il Dottorato di ricerca: con le modalità previste dall’**ordinamento universitario**.

Nei casi previsti al punto a) e al punto c) dovranno essere utilizzati i registri in formato pdf compilabile, reperibili sul sito internet della Regione Piemonte all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

Anche i servizi di tutoraggio/coordinamento scientifico, laddove previsti, possono essere erogati a distanza con modalità tracciabili, anche ai fini del riconoscimento del valore economico previsto all'allegato 1.

Tali attività possono essere riportate nei rispettivi registri cartacei laddove gli stessi siano nella disponibilità del tutor/coordinatore scientifico (registro delle attività di tutoraggio/registo del coordinatore scientifico). In caso contrario, possono essere utilizzati gli appositi registri pdf compilabili reperibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo internet sopra indicato.

Per l'attivazione della formazione a distanza di cui al punto **c)**, il documento descrittivo di cui all'**allegato 3** va inviato, di norma entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle presenti disposizioni o dall'attivazione della formazione a distanza se successiva, al seguente indirizzo di posta elettronica:

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)



fondo
sociale europeo

Allegato 4

INDICAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITÀ INERENTI LE POLITICHE DEL LAVORO

Aggiornato l'11 maggio 2020

(integrazioni e modifiche apportate rispetto alla versione approvata con D.D. 127/2020 sono sottolineate nel testo)

Premessa

Con l'approvazione del D.P.C.M. del 9/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono state ampliate le misure restrittive per il contenimento del contagio adottate fin dal DPCM 25/02/2020.

In particolare i suddetti provvedimenti hanno previsto la sospensione delle "attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, formazione superiore, Università, corsi professionali, master, ..." e il divieto di circolazione "salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute". I DPCM del 11/03/2020 e del 22/03/2020 hanno, infine, introdotto ulteriori misure restrittive all'esercizio di alcune attività.

Alla luce delle misure adottate ed in ottemperanza ai predetti DPCM, in ordine alle politiche del lavoro si dispone quanto segue.

1. Cantieri di lavoro

Considerato che i cantieri di lavoro non si configurano come rapporti di lavoro, pur svolgendosi in contesti lavorativi, si dispone la sospensione di tutti i cantieri di lavoro fino al perdurare dell'emergenza sanitaria.

Sono, inoltre, sospesi gli avvii di nuovi cantieri.

Non è necessario procedere a richieste di differimento e a comunicazioni di sospensione, al fine di evitare aggravio amministrativo per gli Enti e per la P.A. Gli uffici referenti provvederanno ad effettuare idonee comunicazioni circa la ripresa delle attività.

2. Tirocini extracurricolari

Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma è un'esperienza formativa che si svolge in ambiente lavorativo e, pertanto, si dispone la sospensione di tutti i tirocini extracurricolari.

Sono, altresì, sospesi gli avvii di nuovi tirocini extracurricolari, fino al termine delle misure restrittive previste dai DPCM sopra citati.

Per quanto riguarda i tirocini finanziati nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, autorizzati nel mese di marzo e successivi, per il periodo di emergenza sanitaria non è necessario inviare alcuna comunicazione, in quanto l'avvio è sospeso d'ufficio: il termine di 30 giorni previsto dalle disposizioni dei Bandi decorrerà dalla ripresa delle attività.

Tuttavia, laddove le specificità del soggetto ospitante – sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo e, quindi, delle attività oggetto del tirocinio – consentano una modalità di svolgimento dello stesso mediante forme alternative alla presenza in azienda, si ritiene ammissibile, in via del tutto eccezionale ed esclusivamente per i tirocini attualmente in corso e per il periodo di emergenza sanitaria, la possibilità di valorizzare la sperimentazione di tali modalità.

I sistemi che saranno utilizzati in tali casi dovranno ad ogni modo garantire:

- autenticazione dell'utente;
- tracciamento delle attività;
- modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione on the job.

Il soggetto ospitante che intende avvalersi di tale possibilità deve farne richiesta scritta al soggetto promotore, con adeguata relazione circa le attività oggetto del Progetto Formativo Individuale da svolgere a distanza e gli strumenti e le modalità che devono essere adottate, per il proseguimento del percorso di tirocinio in modalità "agile".

Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale per il tramite di adeguata tecnologia: l'attività di tutoraggio dovrà essere registrata e/o documentata e presentata al soggetto promotore.

Il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio, sia del tirocinante che del soggetto promotore garante dell'esperienza formativa.

Il soggetto ospitante è tenuto a prestare idonea copertura assicurativa e ad inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

In caso di sospensione, la stessa va gestita come se vi fosse stata una sospensione del tirocinio dovuta ad una "chiusura aziendale". Il soggetto promotore comunica al soggetto ospitante e al tirocinante che dal tale giorno il tirocinio deve ritenersi sospeso. Al fine di non aggravare gli adempimenti e considerato che la data fine della sospensione non è al momento prevedibile, è sufficiente la comunicazione, e l'inserimento sul "Portale Tirocini" potrà essere effettuato al momento della ripresa delle attività. *Prima della scadenza naturale del tirocinio potrà essere effettuata una comunicazione di proroga per il periodo corrispondente alla sospensione, con le modalità previste dalla disciplina dei tirocini.*

3. Servizi al lavoro a distanza

Al fine di rendere possibile la prosecuzione delle attività dei servizi al lavoro nella situazione di attuale emergenza sanitaria, si dispone quanto segue.

Le attività di orientamento, di accompagnamento alla ricerca di lavoro e di tutoraggio possono essere svolte attivando le modalità a distanza con gli strumenti tecnologici disponibili (es., Whatsapp, Facetime, Skype, ecc.) garantendo la registrazione dell'avvenuta erogazione del servizio compatibile con lo strumento utilizzato.

In tal caso, sarà necessario documentare la data, la durata e lo svolgimento delle attività a distanza, riportando l'avvenuta erogazione del servizio sul nuovo modello di registro cartaceo e allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente.

Ogni case-manager avrà a disposizione un registro cartaceo dove registrerà puntualmente i servizi erogati all'utenza.

Al fine di consentire la verifica anagrafica dell'utente, al quale è stato erogato il servizio, sarà necessario documentare la corrispondenza del contatto con le modalità informatiche che si rendono più opportune.

È indispensabile conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibili, compresi gli screenshot del collegamento con l'utente.

Di seguito si forniscono le indicazioni minime che dovranno essere osservate, ai fini del riconoscimento economico delle attività svolte

I servizi erogati a distanza, in qualsiasi forma e con qualsiasi piattaforma informatica, devono garantire i seguenti requisiti essenziali:

- tracciabilità delle ore erogate e fruita dai singoli partecipanti, anche ai fini dell'attribuzione del valore economico;
- l'output del servizio erogato, quali, a titolo esemplificativo, il curriculum vitae redatto durante le ore erogate a distanza, la verifica dei requisiti nel caso di Garanzia Giovani, ecc.;
- l'erogazione in forma individuale.

Si precisa che a partire dall'erogazione dei servizi al lavoro a distanza è concessa, dove non ancora prevista e anche in deroga a quanto previsto nei singoli bandi, una percentuale pari al 30% in back office rispetto alle ore complessive effettivamente erogate.

Si precisa inoltre che per l'erogazione della scheda 1C di garanzia Giovani le ore di back office sono riconosciute all'Operatore per lo svolgimento di tutti i servizi previsti a condizione che vengano erogate almeno due ore in front office al giovane.

La tracciabilità delle ore svolte sarà resa evidente mediante la compilazione puntuale del registro cartaceo per le attività erogate a distanza e mediante la regolare compilazione del registro informatico (PAI). Si specifica che, in deroga a quanto previsto dai Bandi di riferimento, per tutto il periodo di vigenza delle attuali regole di tracciabilità dei servizi, il PAI non deve riportare la firma dell'utente. Il destinatario dovrà comunque dichiarare all'operatore, via e-mail, la conferma della volontà di usufruire dei servizi concordati e registrati nel PAI.

Nel registro è necessario riportare, oltre ai dati anagrafici delle persone che ne usufruiscono e la durata in termini di ore, anche la modalità di erogazione dello stesso secondo le sigle riportate sul nuovo modello di registro.

I servizi c.d. "a risultato" (PAI Tirocinio e PAI Lavoro), che già non prevedono l'erogazione in presenza, continuano ad essere registrati su supporto informatico come in precedenza.

Le suddette modalità di registrazione delle attività a distanza (cfr. paragrafo 2 per i tirocini, paragrafo 3 per i servizi al lavoro) decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Per gli interventi già precedentemente erogati a distanza, valgono le stesse indicazioni sopra descritte, se e in quanto oggettivamente applicabili. Anche in questi ultimi casi devono essere fatti comunque salvi dagli operatori il rispetto dei principi ispiratori delle presenti disposizioni e la salvaguardia dei requisiti minimi soprarichiamati per l'erogazione dell'attività a distanza.